



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO RELATIVO AL CONTROLLO DEL CALCOLO DEL COSTO NETTO SOSTENUTO DAL SOGGETTO INCARICATO DI FORNIRE IL SERVIZIO UNIVERSALE PER GLI ANNI 2010, 2011, 2012 E 2013.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato speciale d'oneri, di seguito *Capitolato*, ha per oggetto la fornitura del Servizio relativo al controllo del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia S.p.A. per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013.

Il Servizio oggetto dell'appalto non è suddivisibile in lotti in quanto le prestazioni richieste sono connotate da una spiccata omogeneità e necessitano pertanto di essere svolte da un unico affidatario.

A seguito dell'effettivo espletamento verrà corrisposto, per ciascuna annualità, l'importo di € 125.000,00 (centoventicinquemila/00), IVA esclusa.

ART. 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario deve verificare la correttezza del calcolo del costo netto del servizio universale, relativo agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 presentato dalla società Telecom Italia S.p.A., organismo incaricato della fornitura del servizio universale, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito *Codice*) e la coerenza e la conformità alla normativa vigente dei contenuti dei documenti prodotti.

Lo svolgimento delle verifiche di cui sopra seguirà le modalità previste dall'*Allegato tecnico*.

L'Autorità si riserva di non dare avvio alla prestazione contrattuale qualora, agli esiti delle valutazioni di propria competenza, stabilisca la non applicabilità del meccanismo di ripartizione dei costi, ai sensi di quanto previsto all'art. 3, comma 6, dell'Allegato n. 11 al Codice.

ART. 3

CARATTERE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto dell'appalto sono, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi.

L'Autorità è proprietaria della documentazione prodotta ai sensi del presente *Capitolato* e potrà disporre liberamente.

L'Autorità può autorizzare, se richiesto, la divulgazione e la commercializzazione dei dati elementari, mediante preventivo assenso scritto.



L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di riservatezza su ogni informazione ottenuta nell'adempimento del contratto e al contempo a far rispettare tale obbligo al soggetto che, a qualunque titolo, presti il proprio servizio a favore dell'aggiudicatario per le attività di cui al presente, rendendosi responsabile per ogni violazione.

L'obbligo di riservatezza non si applica ad informazioni che:

- siano o siano state di pubblico dominio (a meno che la divulgazione non dipenda da un inadempimento delle obbligazioni stabilite nel contratto);
- siano state ottenute autonomamente da terzi;
- al momento della rilevazione siano già in possesso di terzi.

Al fine di effettuare le opportune verifiche in ordine alla qualità del servizio, l'aggiudicatario deve, prima dell'avvio del servizio e nel corso dell'esecuzione della fornitura, in caso subentrassero modifiche, fornire una relazione che descriva, in modo dettagliato, le proprie modalità operative e procedure, nonché le eventuali varianti apportate alle stesse.

ART. 4

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad addivenire alla stipulazione del contratto entro il termine che sarà comunicato dall'Autorità. Qualora il soggetto non si presenti alla stipula del contratto entro il termine comunicato e non concorrano giustificati motivi, l'Autorità dispone l'annullamento dell'aggiudicazione con riserva di procedere, altresì, all'incameramento del deposito cauzionale, nonché alla richiesta di risarcimento per gli eventuali, ulteriori danni.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere stipulato con il soggetto aggiudicatario, lo stesso verrà concluso, a norma della procedura prevista dalla normativa vigente e dal *Disciplinare di gara*, con il concorrente secondo classificato ovvero, in caso di ulteriore impossibilità, con il/i concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

L'avvio della prestazione, per ciascuna annualità, è subordinato ad espressa richiesta dell'Autorità che segue la presentazione del costo netto relativo all'anno di riferimento da parte della società Telecom Italia S.p.A.

L'Autorità si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di avvio delle attività, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

In ogni caso l'avvio della prestazione non può avvenire, per ciascuna annualità, prima della consegna dei documenti contabili da parte di Telecom Italia S.p.A. e della stipula dell'accordo di riservatezza.

L'aggiudicatario dell'appalto in questione deve provvedere ai fini della stipulazione del contratto:

- alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, di cui all'art. 10 del presente *Capitolato*;



- al rinnovo della documentazione eventualmente scaduta;
- alla nomina di un responsabile dell'attività oggetto dell'appalto a cui è attribuito il compito di:

a) garantire l'effettiva esecuzione delle prestazioni per conto del soggetto aggiudicatario;

b) essere il punto di riferimento dell'Autorità presso il soggetto aggiudicatario per tutta la durata del contratto;

c) coordinare le attività di competenza del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

d) coordinare tutto il personale messo a disposizione dal soggetto aggiudicatario in coerenza con quanto dichiarato in sede di offerta;

e) collaborare con il responsabile di progetto dell'Autorità e con il relativo personale;

f) partecipare alle riunioni indette per riferire sulle attività svolte e su quelle in corso di svolgimento.

L'aggiudicatario, in adempimento a quanto sopra previsto, all'atto della stipula del contratto, ovvero in caso di avvio dell'esecuzione della prestazione dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipulazione del contratto stesso, deve comunicare il nominativo del proprio responsabile che, durante lo svolgimento dell'attività e per tutti gli aspetti organizzativi finalizzati al compimento delle operazioni, deve far riferimento al responsabile di progetto dell'Autorità.

Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, per nome e per conto dell'Autorità, dal predetto responsabile di progetto nell'ambito degli obblighi prescritti in contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.

All'atto della stipula del contratto il soggetto contraente, nel formalizzare gli impegni assunti con la presentazione dell'offerta, dovrà riprodurre dichiarazioni, rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali per false attestazioni e sotto la propria personale responsabilità, con le quali dichiara:

a) di non trovarsi in conflitto di interessi relativamente all'espletamento dell'incarico;

b) di non avere in corso incarichi, inerenti alle materie disciplinate dal titolo II, capi III e IV, del Codice con le imprese autorizzate alla fornitura di reti o servizi di comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1 dell'Allegato 10 al Codice, ovvero con le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni, servizio telefonico accessibile al pubblico, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi di rete e/o di comunicazione elettronica via satellite, e di impegnarsi a non assumerne nuovi durante l'esecuzione dell'appalto;



c) di impegnarsi a non assumere incarichi commissionati da Telecom Italia S.p.A. e società controllanti, controllate o collegate per i 12 (dodici) mesi successivi al completamento dell'incarico.

Il soggetto contraente deve, altresì, fornire ogni utile informazione circa la propria organizzazione territoriale, completa degli indirizzi e dei numeri telefonici di ciascun componente del gruppo di lavoro.

ART. 5

ATTIVITÀ A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a predisporre il Piano delle attività con le modalità e nei termini previsti al successivo art. 7 del presente *Capitolato*.

In qualunque momento, durante l'esecuzione del contratto, il responsabile di progetto dell'Autorità potrà chiedere la sostituzione del personale partecipante al gruppo di lavoro per lo svolgimento dell'attività di verifica, motivandone la richiesta. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a sostituire il personale indicato dall'Autorità con altro personale di pari livello ed esperienza professionale, da sottoporre al gradimento del predetto responsabile di progetto dell'Autorità.

Resta espressamente convenuto che gli ordini relativi all'esecuzione delle prestazioni, quando necessari, saranno impartiti, in nome e per conto dell'Autorità, dal citato responsabile di progetto nell'ambito degli obblighi descritti nel contratto o da altro funzionario dallo stesso delegato.

Il soggetto aggiudicatario, fatti salvi i casi di forza maggiore (malattia, dimissioni, ecc.), è tenuto a non sostituire, di sua iniziativa, il personale di cui si avvale per l'intera durata delle prestazioni contrattuali.

Tutta la documentazione predisposta dal soggetto aggiudicatario, nel corso di svolgimento dell'attività prevista in esecuzione del contratto, dovrà essere fornita in lingua italiana, in copia cartacea (nel numero di copie da concordare con il responsabile di progetto dell'Autorità), nonché su supporto magnetico o ottico in formato compatibile con gli applicativi per Windows.

ART. 6

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla stipula e termina con l'ultimazione dell'incarico da parte dell'aggiudicatario.

Secondo quanto previsto al precedente art. 4, nelle more della stipula del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto dell'appalto. In tale ultimo caso, il contratto avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

La durata del contratto può essere sospesa dall'Autorità in ragione di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, non prevedibili al momento dell'adozione degli atti amministrativi propedeutici



all'aggiudicazione della procedura di gara in questione, ovvero su istanza scritta del soggetto aggiudicatario o dell'operatore destinatario dell'obbligo di verifica, previa accettazione del responsabile di progetto dell'Autorità.

L'efficacia del contratto è subordinata alla presentazione, da parte della società Telecom Italia S.p.A., della documentazione contabile per le annualità oggetto del presente *Capitolato*.

La durata massima del contratto è fissata in complessivi 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data in cui il contratto è divenuto efficace, fatte salve le ipotesi di sospensione previste dalla normativa vigente.

ART. 7

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ

Il calendario delle attività è di seguito indicato:

ATTIVITÀ	Anni da verificare: 2010, 2011, 2012 e 2013
Controllo del calcolo del costo netto del servizio universale.	Avvio della prestazione alla consegna della documentazione inerente il costo netto di ciascun anno'. Completamento delle attività entro '80 giorni dalla data di consegna della documentazione per il costo netto relativo all'anno 2010. Completamento delle attività entro 60 giorni dalla data di consegna della documentazione per il costo netto di ciascun anno successivo al 2010.

Si fa presente, altresì, che la prima riunione relativa all'espletamento degli atti preparatori alle attività di verifica per ciascuna annualità si terrà entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del procedimento di valutazione del costo netto da parte dell'Autorità. All'atto della prima riunione l'aggiudicatario presenta il Piano delle attività, da articolare secondo quanto previsto nell'*Allegato tecnico* (Sezione I, par. 2), che dovrà essere, in tale sede, condiviso da parte del responsabile di progetto dell'Autorità, dall'aggiudicatario e dalla società Telecom Italia S.p.A.

Il Piano delle attività dovrà, altresì, indicare la tempistica di svolgimento di ciascuna fase di lavoro nel rispetto dei suindicati termini.

La relazione finale del soggetto aggiudicatario deve contenere la certificazione di conformità del calcolo del costo netto del servizio universale al quadro normativo di riferimento, deve essere redatta separatamente, per ciascun esercizio contabile, e deve essere consegnata all'Autorità entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle relative attività di verifica.



ART. 8

ACCORDO DI RISERVATEZZA

Le attività preparatorie, di cui al precedente articolo, comprendono la sottoscrizione dell'accordo di riservatezza tra l'aggiudicatario e l'operatore soggetto alla verifica del calcolo del costo netto di cui al presente *Capitolato*.

Tale accordo deve essere sottoscritto prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali.

Il soggetto aggiudicatario stipula l'accordo di riservatezza garantendo la propria indipendenza, con particolare riferimento alle informazioni contenute nella relazione finale e alle informazioni fornite all'Autorità.

L'accordo di riservatezza non prevede, in via generale, limitazioni al contenuto informativo di dati necessario alle finalità di stesura della relazione di conformità del soggetto aggiudicatario e di rendicontazione all'Autorità.

ART. 9

IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo forfettario ed onnicomprensivo per l'intero periodo di durata contrattuale, di cui all'art. 6 del presente *Capitolato*, posto a base di gara, è pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), IVA esclusa, corrispondente a € 125.000,00 (centoventicinquemila/00), IVA esclusa, per ciascuna annualità oggetto della prestazione.

ART. 10

CAUZIONE

A seguito dell'aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire, a garanzia della regolare esecuzione del contratto, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale da rilasciarsi all'atto della stipula del contratto.

La modalità di costituzione del deposito cauzionale definitivo dovrà essere conforme ad una delle modalità indicate nel *Disciplinare di gara*.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, come specificato nel *Disciplinare di gara* e nei suoi Allegati.

Qualora la garanzia venga costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dal relativo atto deve risultare che il fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva alcuna, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta dell'Autorità effettuata a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata A/R, a versare la somma dovuta, con esclusione del



beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 1944 c.c., e della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.

ART. 11

PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni fornite dal soggetto aggiudicatario è effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, intestata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, 80143 Napoli, cod. fiscale n. 95011660636'.

Il pagamento delle prestazioni avverrà al termine delle attività di verifica riferita a ciascun esercizio contabile, nella misura di un quarto dell'importo complessivo a base d'asta, e dopo l'espletamento delle seguenti formalità:

- a) consegna al responsabile di progetto dell'Autorità, da parte del soggetto aggiudicatario, del materiale e della documentazione relativi all'esecuzione delle attività previste dall'*Allegato tecnico*;
- b) verifica, da parte dell'Autorità, della documentazione fornita, nonché della corretta e regolare esecuzione delle attività previste dall'art. 15, e quindi in assenza di penalità previste dall'art. 16;
- c) emissione della corrispondente fattura di pagamento contenente, oltre all'importo relativo ed all'ammontare dell'IVA, anche il codice fiscale o partita IVA del soggetto aggiudicatario, gli estremi del contratto e la causale.

Il pagamento avverrà mediante una delle forme aventi carattere liberatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'aggiudicatario con tale corrispettivo si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti dell'Autorità per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi di sorta.

ART. 12

CONTRATTO E SPESE

La stipulazione del contratto potrà avvenire soltanto dopo il rinnovo della documentazione eventualmente scaduta e gli accertamenti antimafia.

Il presente *Capitolato* e tutti gli atti di gara costituiscono parte integrante del contratto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le imposte, i tributi e le spese relative e conseguenti al contratto, comprese quelle per la sua registrazione, ad eccezione dell'I.V.A.



ART. 13

VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DEL SERVIZIO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 120 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto stipulato, occorresse un aumento o una diminuzione della prestazione contrattuale, è facoltà dell'Autorità richiedere all'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni, un ampliamento o una riduzione dell'oggetto del contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo di appalto.

Le modifiche della prestazione saranno richieste dall'Autorità con un preavviso di 15 (quindici) giorni, comunicato a mezzo raccomandata A/R.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse alle richieste avanzate, l'Autorità si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare risolto il contratto.

In tal caso all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo relativo alla prestazione eseguita, con esclusione di ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo avanzato.

ART. 14

RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

Per l'esecuzione del servizio, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente *Capitolato*, l'aggiudicatario si impegna a:

- 1) usare nell'espletamento del servizio la massima diligenza, segnalando tempestivamente all'Autorità tutte le circostanze che possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- 2) mantenere la disponibilità, per l'intera durata del contratto, delle risorse tecniche e strumentali, o equivalenti, dichiarate in sede di esperimento di gara;
- 3) versare tutte le imposte e tributi generali e speciali, senza rivalsa, che gravano o potranno gravare in qualsiasi modo sull'aggiudicatario, per tutte le prestazioni previste nel presente *Capitolato*;
- 4) assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Autorità ed a terzi, sia a cose che a persone, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori;
- 5) mantenere l'Autorità estranea ed indenne da qualunque azione o pretesa di terzi per mancato adempimento degli obblighi scaturenti dal presente *Capitolato* o per inosservanza di norme di legge, regolamenti e statuti. A tale scopo, l'aggiudicatario deve provvedere:
 - ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del contratto in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
 - all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio;



- a comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e nelle modalità che verranno indicate all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate tempestivamente al citato responsabile di progetto dell'Autorità e formalizzate in caso di nuova assunzione mediante consegna della comunicazione di assunzione entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla stessa;
- a comunicare immediatamente ogni rilevante modificazione che possa aver luogo nella propria compagine sociale, nonché nel proprio assetto organizzativo e patrimoniale, restando inteso che tali eventi non inficeranno in alcun modo la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio;
- a tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato.

ART. 15

VERIFICA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

La regolare ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali formerà oggetto di apposite attestazioni (una per ciascuna annualità oggetto del contratto), che saranno rilasciate dal responsabile di progetto dell'Autorità. In tali attestazioni dovranno essere riportati gli eventuali ritardi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini fissati, qualora imputabili all'aggiudicatario.

La mancata osservanza dei termini previsti comporterà l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 16 del presente *Capitolato*.

ART. 16

PENALITÀ

Si procederà all'applicazione delle penali al verificarsi dei casi di seguito elencati:

- 1) in caso di ritardo nella presentazione del Piano delle attività rispetto ai termini previsti nel presente *Capitolato*, verrà applicata una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo fino alla data di effettiva consegna;
- 2) qualora la consegna delle relazioni finali relative a ciascuna annualità non avvenga nei termini fissati, verrà applicata una penale di € 2.000,00 (duemila/00) per ogni giorno di ritardo fino alla data di effettiva consegna di ciascuna relazione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata A/R.



L'aggiudicatario, nei tre giorni lavorativi successivi alla contestazione, potrà presentare per iscritto le proprie deduzioni.

Le penali a carico del soggetto aggiudicatario verranno trattenute, senza alcuna ulteriore formalità, dalle somme ad esso spettanti.

L'aggiudicatario dovrà pertanto emettere nuova fattura per il servizio prestato, portando in detrazione l'importo della penale irrogata.

Le penalità non possono essere annullate, né parzialmente ridotte, salvo che, all'atto della liquidazione, esse siano riconosciute inapplicabili a seguito di relazione motivata del responsabile di progetto dell'Autorità.

ART. 17

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., in caso di grave inadempimento.

Resta salvo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero durante l'esecuzione delle prestazioni richieste in pendenza di stipulazione del contratto, l'Autorità procederà alla revoca/decadenza dell'aggiudicazione, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

ART. 18

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Autorità ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, previa semplice comunicazione da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata A/R, senza previsione di alcuna indennità o compenso per l'aggiudicatario, nel caso in cui ricorra una delle seguenti inadempienze:

- le disposizioni prese e i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non diano sicuro affidamento;
- nello svolgimento delle prestazioni stabilite nel contratto si dovessero verificare ritardi o situazioni di inadempimento tali da non consentire il raggiungimento, nei tempi previsti, degli obiettivi ed interessi pubblici sottesi al contratto;
- il servizio stesso non venga compiuto nel termine stabilito;
- si siano verificate irregolarità, frodi o negligenze in genere;
- nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e nel caso di subappalto e cessione del contratto;
- nel caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 4;
- in caso di inosservanza dell'art. 13 del presente *Capitolato*.



Al verificarsi di uno dei suddetti casi, all'aggiudicatario sarà riconosciuto il semplice importo corrispondente al servizio regolarmente effettuato, con deduzione dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della risoluzione.

ART. 19

RECESSO

Alla sola Autorità è attribuita la facoltà di recesso unilaterale.

L'Autorità si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine del contratto.

Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ovvero raccomandata A/R, che dovrà pervenire all'aggiudicatario almeno 20 (venti) giorni prima della data di efficacia del recesso.

In tal caso l'Autorità si obbliga a pagare all'aggiudicatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'aggiudicatario al momento in cui viene comunicata la volontà di recedere, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- spese sostenute dall'aggiudicatario.

ART. 20

ESECUZIONE IN DANNO

Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione, anche parziale e non giustificata, da parte dell'aggiudicatario dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Autorità potrà avvalersi di terzi, in danno e spese dell'inadempiente, salva in ogni caso l'applicazione delle penalità previste dal presente *Capitolato*.

ART. 21

CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata la cessione ed il subappalto totale e parziale del contratto, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento dei danni ed il rimborso delle spese sostenute dall'Autorità.

ART. 22

REVISIONE DEI PREZZI

Per l'intero periodo di durata contrattuale non è ammessa la revisione dei prezzi per i servizi prestati, né gli adeguamenti dovuti ad eventuali variazioni dell'indice ISTAT.



ART. 23

COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le questioni che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione, nonché alle modalità di esecuzione del contratto, saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale, i cui componenti abbiano una elevata e riconosciuta professionalità e competenza nella materia oggetto del presente appalto, che sarà così composto:

- a) un componente, con funzioni di Presidente, scelto d'intesa tra l'Autorità e l'aggiudicatario;
- b) un componente nominato dall'Autorità;
- c) un componente nominato dall'aggiudicatario secondo le disposizioni previste dagli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili, salvo quanto previsto dagli artt. 827 e ss. codice di procedura civile.

Le spese per l'arbitrato sono a carico della parte soccombente.

Per quanto non espressamente previsto nel presente *Capitolato* in tema di lodo arbitrale, si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile, nonché alle disposizioni del codice civile ed alle altre disposizioni di legge vigenti.

ART. 24

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere e che non possano essere decise ai sensi dell'art. 23 del presente *Capitolato*, il foro competente è il T.A.R. Lazio, così come previsto dall'art. 1, comma 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e s.m.i.

ART. 25

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE

L'aggiudicatario s'impegna, sotto la propria responsabilità, ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ART. 26

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente *Capitolato*, si fa espresso rinvio rinvia alle disposizioni normative vigenti.